

IL GIUDICE ISTRUTTORE

sciogliendo la riserva di cui all'udienza che precede;

rilevato, quanto all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per deposito asseritamente tardivo:

- che ex art. 35 ter/3 OP "(...) coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione (...), a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione (...)";

- che nella specie il ricorrente è stato scarcerato il 1/11/2014 e il ricorso depositato il 2/4/2015;

ritenuto pertanto:

- che il deposito non sia tardivo;
- che l'eccezione debba essere respinta;

rilevato, passando al merito, che con condivisibile orientamento il Tribunale di Venezia ha ritenuto che "(...) l'affermazione di uno spazio minimo a disposizione del detenuto non inferiore a mq 3, costituente il limite sotto il quale in via di principio la condizione di sovraffollamento deve ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione, non sembra lasciare adito alla possibilità che una simile già angusta dimensione di "libertà" sia ulteriormente ridotta perché comprensiva dello spazio del letto e degli arredi o mobili (armadi, tavoli e simili) compresi nel computo della superficie. Va invero considerato come, anche tenendo conto del solo ingombro di un comune letto, la misura dello spazio a disposizione per una stazione eretta del detenuto verrebbe limitata a poco più di un metro quadrato e molto meno se si tenga conto di mobili ed arredi. Né può ragionevolmente sostenersi che costituisca spazio disponibile quello



del letto perché il detenuto può utilizzarlo stando sdraiato o seduto, o quello occupato da armadi o tavoli. Ma anche nella giurisprudenza della Corte CEDU si rinvencono utili indicazioni che confortano il criterio di individuazione dello spazio minimo vivibile con esclusione dell'ingombro di letti, arredi e mobili, e dello spazio dei servizi igienici. In proposito va richiamata la sentenza Modarca c/ Moldova del 10/5/2007 n.294 con la quale la Corte ha sanzionato la violazione dell'art. 3 della Convenzione rilevando che nella specie il ricorrente era rimasto con altri tre detenuti in una cella di mq 10, ossia 2,5 mq per detenuto, ma che la metà della superficie era occupata da mobili con ciò lasciando a ciascun detenuto soltanto 1,19 mq. E anche la sentenza Torreggiani, più volte citata, nell'affermare la violazione dell'art. 3 ha fatto riferimento ad uno spazio individuale abitabile di 3 mq peraltro ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle. Ma ancora più recentemente con la sentenza Mursic c/ Croazia del 12/3/2015 la Corte, riaffermando i principi generali espressi in tema di violazione dell'art. 3 con il precedente arresto del 10/1/2012 (Ananyev et autres c/Russia), ha avuto modo di precisare ulteriormente come il criterio per verificare la carenza di spazio personale ha una triplice valenza, nel senso che: a) ciascun detenuto debba disporre di un posto letto individuale, b) che ciascuno disponga di almeno 3 mq di spazio al pavimento, c) che la superficie totale della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di circolare liberamente tra i mobili, con la conseguenza che l'assenza di qualsiasi degli elementi suindicati determina di per se stessa una presunzione forte che le condizioni di detenzione costituiscano



*trattamento degradante e in violazione dell'Articolo 3 - (Mursic c/Croazia § 53 "The absence of any of the above elements creates in itself a strong presumption that the conditions of detention amounted to degrading treatment and were in breach of Article 3"). Né, sotto altro profilo, può essere aggiunta allo spazio personale vivibile la superficie dell'annesso vano bagno destinato non al soggiorno ma all'uso dei servizi igienici" (v. Tribunale Venezia, 20 marzo 2015);*

ritenuto che debba pertanto essere detratta dalla superficie delle celle comunicata dal MINISTERO la superficie del mobilio nonché quantomeno di un letto a castello ogni tre persone;

ritenuto pertanto che - sulla base di quanto testé esposto nonché della documentazione prodotta da parte resistente - il ricorrente abbia soggiornato in camere detentive di superficie:

- inferiore a 3 mq - al netto del mobilio - per 496 gg. nel Carcere di Chiavari;
- superiore a 4 mq per 79 gg. nel Carcere di Chiavari e per 2 gg. nel Carcere di Marassi;
- compresa tra 3 e 4 mq per tutti gli altri 329 gg. (906 - 496 - 81);

rilevato, quanto ai giorni trascorsi in spazi superiori ai 4 mq per detenuto, che il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha ritenuto tali spazi sufficienti;

rilevato, quanto ai 329 gg. trascorsi in spazi compresi tra 3 e 4 mq, che gli ultimi 210 (dal 5/4/2014) sono stati trascorsi in regime di semilibertà, con lavoro all'esterno ed uscita dall'Istituto dalle 7 alle 17,30;

ritenuto pertanto che - secondo i principi espressi dalla Corte EDU - detti 210 giorni non debbano essere



computati tra quelli comportanti la violazione dell'art. 3 Convenzione EDU;

rilevato, invece, quanto ai residui 119 gg.:

- che l'onere della prova della conformità della condizioni all'art. 3 della Convenzione EDU grava su parte resistente (v., per es., Trib. Palermo 1/6/2015);
- che dall'istruttoria orale esperita e dai documenti prodotti dalla stessa parte convenuta emerge che nelle camere di detenzione non c'era acqua calda, le docce erano normalmente fuori dalle celle, i locali comuni erano freddi, per gran parte della detenzione le ore di uscita giornaliera dalla cella erano limitate;

ritenuto pertanto:

- che detti 119 gg. debbano essere computati ai fini del risarcimento;
- che, in conclusione, i giorni per cui deve essere riconosciuto il risarcimento di € 8/g. siano 615 (496 + 119), per un totale di € 4.920;

rilevato peraltro:

- che parte resistente ha eccepito la compensazione del danno eventualmente liquidato con il credito reciproco per spese di mantenimento e processuali e pene pecuniarie;
- che dalla relazione DAP 17/6/2015 prodotta da parte resistente emerge un credito di € 461,37 per spese di mantenimento e di € 1.600 per multa;
- che parte convenuta non ha provato né la presentazione né l'accoglimento dell'istanza di remissione del debito ex art. 6 DPR 115/2002, comunque eventualmente relativa solo alle spese processuali e di mantenimento (e non alle multe);

ritenuto pertanto:



- che l'eccezione di compensazione debba essere accolta;
- che quindi il credito di parte ricorrente debba essere determinato in € 2.858,63 (4.920 - 461,37 - 1.600), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

rilevato, quanto alle spese:

- che per il principio della soccombenza esse dovrebbero essere poste a carico del MINISTERO resistente;
- che tuttavia, poiché parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, trova applicazione l'art. 133 della D.P.R. 115/2002, secondo cui *"Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"*;

ritenuto:

- che tuttavia l'estinzione di detta obbligazione per confusione - peraltro non eccepita - non possa essere disposta perché dette spese potrebbero gravare su capitoli diversi del bilancio della Stato;
- che pertanto esse vadano poste a carico del MINISTERO resistente, soccombente, e liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (sul solo ammontare che è stato riconosciuto come dovuto a parte attrice);

rilevato inoltre sul punto:

- che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale, *"(...) la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non ambiente (Corte di*



*cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537)*" (v. Ord. n. 270/2012);

- che pertanto nella liquidazione deve altresì tenersi conto della riduzione alla metà dei compensi ex art. 130 D.P.R. 115/2002;

P.Q.M.

- accerta che 615 giorni del periodo di detenzione del ricorrente presso le Case Circondariale di Chiavari e Marassi non sono stati conformi all'art. 3 della Convenzione EDU, con conseguente liquidazione di un danno di € 4.920;
- accerta la parziale compensazione di detto credito con il minor credito di controparte;
- condanna il MINISTERO resistente a pagare a parte ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 2.858,63, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condanna il MINISTERO a pagare le spese di lite in favore dello Stato, liquidate in complessivi € 1.074 (€ 810 per compensi e € 264 per spese), oltre spese generali, IVA e CPA.

Genova, 10/12/2015.

Il giudice istruttore  
Pietro Spera

